

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2679 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ BONIFICHE FERRARESI SPA SOCIETÀ AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, VIA CAVICCHINI N. 2, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA VIA GRAN LINEA N. 4.AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2696 del 01/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC Pratica 8673/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società BONIFICHE FERRARESI SPA SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, VIA CAVICCHINI N. 2, ed impianto nel Comune di JOLANDA DI SAVOIA VIA DELLE BONIFICHE FERRARESI. Pratica SUAP P.G. n. 11985 del 04/12/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ALLEVAMENTO BOVINI.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 04/12/2015, trasmessa dal SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 10/12/2015 con il n. 81805, presentata al SUEI dell'Unione Terre e Fiumi in data 04/12/2015, dalla Società BONIFICHE FERRARESI SPA SOCIETA' AGRICOLA, nella persona di FEDERICO VECCHIONI in qualità di Legale Rappresentante della ditta, con sede legale in COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, VIA CAVICCHINI N. 2, ed impianto nel Comune di JOLANDA DI SAVOIA VIA GRAN LINEA N. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di ALLEVAMENTO BOVINI;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la dichiarazione in data 14/12/2016, agli atti, in cui il CADF spa certifica che l'insediamento della ditta Bonifiche Ferraresi spa Società Agricola, sito a Jolanda di Savoia, via Gran Linea n. 4, è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

– visto il verbale della prima Conferenza dei Servizi convocata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per il giorno 16 dicembre 2015, in cui gli Enti intervenuti chiedono alla ditta di produrre integrazioni su tutte le matrici interessate dalla domanda di AUA;

– vista la nota del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, del 15/02/2016 di prot. n. 1786, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara con n. 1378 del 17/02/2016, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla CdS sopramenzionata, evidenziando nel contempo la modifica, a seguito di variazione toponomastica, dell'indirizzo della sede dell'allevamento divenuto via delle Bonifiche Ferraresi;

– vista la nota del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, del 01/03/2016 di prot. n. 2464, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara con n. 1932 del 01/03/2016, di trasmissione di ulteriore documentazione integrativa;

– visto il verbale della seconda Conferenza dei Servizi convocata dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per il giorno 8 marzo 2016, in cui, per quanto riguarda le matrici ambientali da esaminare per il rilascio dell'AUA, si prende atto della variante apportata al sistema fognante con l'inserimento di una vasca di laminazione specifica interna all'area di intervento ed in merito sono resi chiarimenti verbali da parte del progettista, sono resi inoltre chiarimenti rispetto alle acque di seconda pioggia e reflui domestici raccolti in vasca di ossidazione che successivamente scarica in scolo superficiale. Gli Enti intervenuti esprimono quanto segue:

- ARPAE ST, visti i dati presentati, le verifiche strumentali eseguite e le elaborazioni riportate nella relazione tecnica, esprime parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice rumore;
- ARPAE SAC ribadisce la mancanza nella documentazione della comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti derivanti dall'allevamento;
- il SUEI in merito alle integrazioni presentate, rileva la completezza delle stesse ed esprime parere favorevole per quanto riguarda lo scarico dei reflui domestici, preso atto delle modalità di trattamento. Per quanto riguarda l'impatto acustico derivante dall'attività in oggetto, visto il riferimento tecnico di ARPAE su esposto, il Comune esprime parere favorevole alle condizioni indicate da ARPAE;
- Visti i pareri consegnati durante la CdS sopramenzionati, dai seguenti Enti:
 - dell'AUSL di Ferrara, prot. n. 15297 del 08.03.2016, favorevole condizionato con raccomandazioni relative alla densità di allevamento dei bovini;
 - del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. n. 3716 del 03.03.2016, favorevole con prescrizioni,
- la Conferenza dei Servizi determina di concludere la procedura in data 8 marzo 2016, sulla base dei pareri favorevoli succitati, concedendo alla ditta 30 giorni di tempo per la presentazione dei chiarimenti richiesti durante la seduta, nonché della comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti derivanti dall'allevamento e della correzione degli elaborati per l'adeguamento delle pendenze delle letamaie;
- vista la nota del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi, del 04/04/2016, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara con n. 3173 del 05/04/2016, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla CdS sopramenzionata, ovvero:
 - precisazioni in merito agli argomenti trattati nella CdS del 08/03/2016;
 - comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti derivanti dall'allevamento;
 - elaborato grafico del progetto delle letamai;

- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società BONIFICHE FERRARESI SPA SOCIETA' AGRICOLA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale JOLANDA DI SAVOIA, VIA CAVICCHINI N. 2, ed impianto nel Comune di JOLANDA DI SAVOIA VIA DELLE BONIFICHE FERRARESI, codice fiscale n. 00050540384 per l'esercizio dell'attività ALLEVAMENTO BOVINI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. **Lo scarico di acque reflue civili e meteoriche autorizzato nella canaletta Le Venezie** indicato con **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – planimetria generale delle fognature:
2. Gli impianti e la rete fognaria devono corrispondere a quanto riportato nel progetto presentato e a quanto rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – planimetria generale delle fognature.
3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
4. In caso di danno o rottura ai manufatti relativi all'impianto di scarico, si fa obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'ARPAE di Ferrara.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

La comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è accolta alle seguenti condizioni:

1. lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, e dovrà essere effettuato nel rispetto del Regolamento Regionale 4 gennaio 2016 n° 1, con particolare riferimento ai divieti previsti agli artt. 4 e 17;
2. nell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti la ditta dovrà rispettare le norme vigenti in materia;
3. lo spandimento del refluo zootecnico dovrà essere effettuato in modo da assicurare una idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico - agrarie in essere;
4. l'interramento dovrà essere effettuato immediatamente nei terreni adiacenti all'abitato ed entro

le 24 ore per gli altri terreni;

5. lo spandimento deve essere effettuato nel rispetto della corretta pratica agronomica per ciò che riguarda i tipi di coltura e le relative quantità di effluenti;
6. lo spandimento del liquame e del letame deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
7. devono essere evitati i ruscellamenti o sconfinamenti in altre proprietà;
8. l'allevamento deve essere dotato di idoneo contenitore per lo stoccaggio, realizzato in modo da non costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque;
9. sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale e dalle regolamentazioni urbanistica ed edilizia;
10. dovrà essere predisposto e conservato presso la sede indicata nella comunicazione il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) entro il 31 marzo di ogni anno; eventuali varianti del piano sono ammesse entro il 31 agosto;
11. dovrà essere presente presso la sede indicata nella comunicazione il Registro di utilizzazione delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti di cui all'art. 20 del Reg. Reg. E-R n. 1/2011 in formato cartaceo (composto da fogli numerati) o informatizzato, in cui vanno registrati, in ordine cronologico ed entro 10 giorni dalla data di effettuazione, le fertilizzazioni messe in atto sui terreni condotti/in disponibilità dal/del produttore indicando:
 - la data dell'intervento;
 - la quantità del refluo e dell'azoto ceduti/utilizzati;
 - gli appezzamenti per coltura praticata riportando i riferimenti delle particelle catastali;
 - la superficie utilizzata;
 - la coltura oggetto dell'intervento.
12. il titolare di questa autorizzazione dovrà conservare presso la sede indicata in comunicazione, la seguente documentazione:

- il registro cartaceo o informatizzato;
- copia della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata alla Provincia;
- il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- documento cartografico da abbinare al Registro con l'individuazione delle diverse particelle e l'investimento colturale;
- copia della documentazione di trasporto nel caso si utilizzi la rete viaria pubblica.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Requisiti in materia di gestione

1.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2. Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31/12/2015 "Approvazione del regolamento regionale 4 gennaio 2016 n. 1. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

1.4. Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg, a condizione che oltre tale soglia di capacità,

siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1. Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

- A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2. Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione.

Il gestore deve assicurare che:

- A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.4. Tecniche specifiche per l'allevamento bovino

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed

asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.

- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

2.5. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A. Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

D) RUMORE

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo dell'incremento della viabilità dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

3. per le fasi di carico e scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara - Struttura Autorizzazioni e Concessioni - formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO

AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL
PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.